

REGOLAMENTO (CE) N. 861/2004 DEL CONSIGLIO**del 29 aprile 2004**

**che adegua il regolamento (CE) n. 685/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio
nel settore dei trasporti in seguito all'adesione
della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia,
della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea¹ (in seguito denominato "trattato di adesione"), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea² (in seguito denominato "atto di adesione"), in particolare l'articolo 57, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione,

¹ GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

² GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

considerando quanto segue:

- (1) Per taluni atti che restano validi anche dopo il 1° maggio 2004 e richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione, gli adattamenti necessari non sono stati contemplati nell'atto di adesione oppure sono stati contemplati, ma sono necessari ulteriori adattamenti. Tutti questi adattamenti devono essere adottati prima dell'adesione per entrare in vigore dalla data di adesione.
- (2) A norma dell'articolo 57, paragrafo 2 dell'atto di adesione, tali adattamenti devono essere adottati dal Consiglio in tutti i casi in cui il Consiglio ha adottato l'atto iniziale da solo o con il Parlamento europeo.
- (3) Il regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute nell'ambito degli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato¹, dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 108 del 18.4.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 893/2002 (GU L 142 del 31.5.2002, pag. 1).

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 685/2001 è modificato come segue:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

"Regolamento (CE) n. 685/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute nell'ambito degli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e tra la Comunità europea e la Romania che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato";

2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Il presente regolamento definisce le norme per ripartire tra gli Stati membri le autorizzazioni ottenute dalla Comunità a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 degli accordi conclusi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e tra la Comunità europea e la Romania e che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (in seguito denominati "accordi").";

3) l'allegato è sostituito dal seguente:

"Allegato

| Stato membro | Autorizzazioni da utilizzarsi in: | |
|-----------------|-----------------------------------|---------|
| | Bulgaria | Romania |
| Belgio | 53 | 54 |
| Repubblica ceca | 50 | 50 |
| Danimarca | 60 | 61 |
| Germania | 84 | 87 |
| Estonia | 63 | 66 |
| Grecia | 10.468 | 11.457 |
| Spagna | 50 | 50 |
| Francia | 52 | 52 |
| Irlanda | 50 | 50 |
| Italia | 52 | 52 |
| Cipro | 63 | 64 |
| Lettonia | 53 | 54 |
| Lituania | 211 | 227 |
| Lussemburgo | 50 | 50 |
| Ungheria | 324 | 359 |
| Malta | 57 | 55 |

| Stato membro | Autorizzazioni da utilizzarsi in: | |
|---------------------|-----------------------------------|---------|
| | Bulgaria | Romania |
| Paesi Bassi | 100 | 104 |
| Austria | 69 | 70 |
| Polonia | 386 | 296 |
| Portogallo | 50 | 50 |
| Slovenia | 64 | 87 |
| Repubblica slovacca | 429 | 442 |
| Finlandia | 52 | 52 |
| Svezia | 57 | 57 |
| Regno Unito | 53 | 54 |
| Totale | 13.000 | 14.000 |

"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio
Il presidente
M. McDOWELL